CORSO DI LAUREA IN LETTERE
LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO
DEI CREDITI FORMATIVIUNIVERSITARI
Consiglio Didattico del 10/11/2025

1. PREMESSA NORMATIVA.

Queste Linee Guida sono redatte dal Consiglio didattico di Lettere in osservanza di quanto disposto, in ordine:

- dall'art. 16 "Riconoscimento dei titoli accademici esteri" del Regolamento di Ateneo per gli studenti (D.R. 672 del 05.12.2017)
- dall'articolo 22 "Decadenza e obsolescenza" del Regolamento di Ateneo per gli studenti (D.R. 672 del 05.12.2017)
- dall'art. 23 "Riconoscimento di CFU" del Regolamento di Ateneo per gli studenti (D.R. 672 del 05.12.2017)
- dall'art. 27 "Riconoscimento di CFU" comma 4 lettera a) e comma 4 lettera b) del Regolamento didattico di Ateneo (D.R. 1081/2023)
- dalla delibera del Senato Accademico n. 98 del 19 luglio 2016
- dal DM 931 del 4 luglio 2024

2. RICONOSCIMENTI TOTALI O PARZIALI.

2.1. Una qualunque attività o esame non possono essere riconosciuti in un corso di studio universitario di livello superiore a quello in cui la stessa attività è stata conseguita. Quindi un'attività svolta durante il ciclo di scuola secondaria superiore non sarà riconosciuta nel corso di laurea triennale; un'attività o esame svolti durante il corso di laurea triennale non potranno essere riconosciuti nel corso di laurea magistrale.

2.2. Il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) riguarda Crediti acquisiti durante una precedente carriera universitaria.

2.3. Se la detta carriera non è conclusa con relativo conseguimento del titolo finale ed è già incorsa nella decadenza, il Consiglio didattico - su istanza dell'interessato e a seguito di reimmatricolazione - può esprimersi circa l'obsolescenza o meno dei crediti precedentemente acquisiti. Parimenti, se la detta carriera non è ancora incorsa nella decadenza, il Consiglio Didattico può esprimersi circa l'eventuale non obsolescenza, sempre su istanza dell'interessato. Nello specifico, lo stato di decadenza ed obsolescenza è definito dall'art. 22 del Regolamento di Ateneo per gli studenti cui si aggiunge quanto disposto dalla delibera del Senato Accademico n. 98 del 19 luglio 2016.

2.5. Se la carriera universitaria è stata interrotta con formale rinuncia agli studi, il Consiglio didattico si esprimerà sul riconoscimento dei CFU della carriera pregressa, anche valutando nel caso la non obsolescenza.

2.6. Per il riconoscimento il Consiglio didattico si basa sull'identità del Settore Scientifico Disciplinare (SSD) fra l'esame sostenuto e quello da riconoscere, indipendentemente dalla denominazione dell'insegnamento. Terrà conto delle corrispondenze di SSD, delle specifiche declaratorie ministeriali, attenendosi alle descrizioni analitiche dei contenuti del settore.

2.7. Ai fini del riconoscimento sono valutati solo i CFU acquisiti negli SSD attivati dal Regolamento Didattico del Corso di Studio per il quale si chiede il riconoscimento. Tuttavia, il Consiglio Didattico può proporre la convalidata di CFU conseguiti in SSD non presenti nel detto Regolamento didattico, previo consenso dello studente, alla voce "CFU a scelta" (TAF D) fino al numero massimo previsto dal Regolamento.

2.8. In caso di CFU acquisiti in una disciplina con giudizio di 'idoneità', questi potranno essere riconosciuti solo a fronte di corsi previsti dal Regolamento Didattico nei quali sia contemplato un giudizio di sola idoneità. In caso contrario, lo studente dovrà regolarmente sostenere l'esame di profitto del corso corrispondente.

2.9. In caso di esami sostenuti in corsi di laurea di cui al D.M. 509/1999 o alla normativa precedente (Vecchio Ordinamento 'V.O.'), gli esami allora divisi in moduli saranno accorpati in un unico esame riconosciuto e il numero dei CFU corrisponde alla sommatoria dei singoli moduli fino a raggiungere il numero massimo previsto nell'Ordinamento didattico vigente per la coorte di riferimento (es. Letteratura I e/o Letteratura II e/o Letteratura italiana III corrispondono tutti a Letteratura italiana).

2.10. Nel caso di esami sostenuti presso Atenei stranieri, si applicano le stesse indicazioni fin qui esposte. Diverso il caso in cui gli esami sostenuti facciano parte di una carriera universitaria estera già conclusa. In tal caso, occorre che si sia conclusa anche la procedura di equipollenza del titolo conseguito. Al riguardo, si applica quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento di Ateneo per gli studenti.

2.11. Se i crediti degli esami di cui si chiede il riconoscimento non corrispondono a quelli previsti dal piano di studio, il Consiglio didattico può approvare un riconoscimento solo parziale. In questo caso lo studente deve rivolgersi al docente dell'insegnamento di riferimento per l'SSD di volta in volta in questione e concordare le modalità per il conseguimento dei CFU residui. Il docente, poi, per attribuire il voto finale, terrà conto anche della votazione riportata per i CFU già conseguiti.

3. RICONOSCIMENTO DI CFU CONSEGUITI ALL'ESTERO NELL'AMBITO DI PROGRAMMI DI MOBILITÀ RICONOSCIUTI (ERASMUS STUDIO, TRAINEESHIP ETC.)

3.1. Possono essere riconosciuti agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e laurea magistrale le attività didattiche (idoneità, esami, ricerca, tesi etc.) e di stage svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate nello specifico modulo di Learning Agreement debitamente sottoscritto e vidimato dal Delegato al riconoscimento designato dal Corso di studi.

3.2. Al termine dell'esperienza all'estero, il Delegato procede al riconoscimento delle attività svolte dallo studente (*transcript of records*), sulla base della comparazione del sistema di voto vigente presso le università estere e quello dell'Ateneo. I corsi di lingua straniera sostenuti all'estero

nell'ambito degli scambi di mobilità (Erasmus, Traineeship etc.), purché il numero di ore sia compatibile con quello previsto dalle attività formative da convalidare e con prova finale e attestazione del livello raggiunto (almeno B1), possono essere riconosciuti all'interno della voce del piano di studi dedicata ai seminari e alle altre attività formative, fino al massimo previsto dalla stessa.

3.3. Gli esami sono riconosciuti nella carriera dello studente con la denominazione e il numero di CFU previsti nel piano di studi della coorte di appartenenza purché siano regolarmente offerti e inseriti nel detto piano di studi dello studente, anche a prescindere dall'anno di corso in cui svolge il periodo di mobilità.

3.4. È possibile riconoscere alla voce "insegnamenti a libera scelta" e per il numero massimo di CFU previsti nel piano di studio **(**di norma 12), oppure come corsi soprannumerari (fuori piano di studi) e per un numero massimo pari a 18 CFU nella laurea triennale e a 12 CFU nella laurea magistrale, gli esami sostenuti all'estero che non trovano corrispondenza nel piano di studi in vigore al momento della richiesta ovvero nella coorte di appartenenza. Se l'insegnamento seguito all'estero ha un suo corrispondente tra i corsi offerti nell'Ateneo, verrà riconosciuto con la corrispondente denominazione presente nel piano di studio.

4. PASSAGGI TRA CURRICULA DI UNO STESSO CORSO DI STUDI.

4.1. Qualora il passaggio di corso riguardi esclusivamente il cambio del curriculum del medesimo corso di studio, l'iscrizione sarà fatta automaticamente a condizione che il numero di CFU riconosciuti consenta il passaggio allo stesso anno di corso; nel caso in cui il numero di CFU riconosciuti consenta il passaggio ad un anno di corso precedente quello di iscrizione, il passaggio non potrà essere effettuato automaticamente, ma lo studente dovrà effettuare la rinuncia al corso di studi e la successiva reiscrizione al nuovo curriculum. Allo studente, inoltre, saranno attribuiti gli OFA previsti dal curriculum nel quale si trasferisce. L'OFA non è attribuito se lo studente ha superato un esame nel SSD oggetto di OFA e nel caso di un OFA di latino o greco purché il detto esame sia stato sostenuto su un insegnamento che preveda l'accertamento della lingua e grammatica nonché la letteratura di testi in lingua e non in traduzione. Non sono consentiti passaggi di curricula agli studenti fuori corso.

4.2. In caso di cambio di curriculum, l'eventuale carriera pregressa sarà riconosciuta secondo le indicazioni generali (sezione 2) e quelle più specifiche (sezioni 3 e 6) di queste Linee Guida.

4.3. I corsi di laboratorio del terzo anno dei corsi triennali, per i quali si sono già conseguiti i cfu previsti, possono essere riconosciuti alla voce «seminari e altre attività» dello stesso terzo anno fino al massimo consentito da questo ambito del piano di studi, solo se i detti laboratori, nel frattempo, sono stati dismessi dal piano di studi ovvero per studenti che effettuino il cambio di curriculum (nel quale il detto laboratorio non sia erogato) pur restando nello stesso CdS di Lettere.

5. PASSAGGI DI CORSO DI LAUREA TRIENNALE/MAGISTRALE E TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI.

5.1. Nel caso di richiesta di cambio di corso di studi o di trasferimento da altro Ateneo, il numero

di CFU riconosciuti definisce l'anno di iscrizione. In particolare:
Per il corso di Laurea triennale:
- 40 crediti danno diritto all'iscrizione al II anno;
- 80 crediti danno diritto all'iscrizione al III anno.

Per il corso di Laurea Magistrale:
- 40 crediti danno diritto all'iscrizione al II anno.

5.2. In caso di cambio di corso di studi o di trasferimento, l'eventuale carriera pregressa sarà riconosciuta secondo le indicazioni generali (sezione 2) e quelle più specifiche (sezioni 3, 4 e 6) di queste Linee Guida.

5.3. Nel caso in cui il piano di studi dell'Università di provenienza preveda Laboratori non presenti nel piano di studi del CdS di Lettere, per il quale si chiede trasferimento, si applica lo stesso principio per gli studenti che fanno solo cambio di curriculum (vd. *supra* punto 4.3)

5.4. Qualora il passaggio o il trasferimento riguardino i corsi di studio triennali, allo studente possono essere attribuiti gli OFA previsti nel corso di studi di arrivo. L'OFA non è attribuito se lo studente, nella pregressa carriera, ha superato un esame di profitto nel SSD oggetto di OFA e nel caso di un OFA di latino o greco purché il detto esame sia stato sostenuto su un insegnamento che preveda l'accertamento della lingua e grammatica nonché la letteratura di testi in lingua e non in traduzione. L'OFA inoltre non verrà attribuito qualora lo studente autocertifichi o documenti il superamento di un test di ammissione, in cui siano previsti tutti gli SSD su cui gli stessi OFA sono attribuiti nel corso di studi triennale di arrivo.

6. CONOSCENZE E ABILITÀ PROFESSIONALI CERTIFICATE (ART. 27, COMMA 4, LETT. A), REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO).

6.1 A titolo preliminare si ricordano due principi generali: 1) il numero massimo complessivo di cfu riconoscibili per conoscenze e abilità professionali è fissato ad un massimo di 48 CFU per i corsi di laurea triennale e ad un massimo di 24 CFU per i corsi di laurea magistrale dal DM 931 del 4 luglio 2024; 2) non può essere utilizzata a fini di un eventuale riconoscimento a titolo di tirocinio l'attività professionale che si svolge, sia con contratto a tempo determinato sia con contratto a tempo indeterminato; la stessa cioè deve essere di tipo diverso dalla professione, stante la natura e la finalità di un tirocinio curriculare o non.

6.2. Per quanto riguarda le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, tra le quali rientrano ad es. la Patente Europea del Computer (ECDL) e le certificazioni linguistiche, il Corso di laurea le riconosce solo e soltanto come idoneità e quindi come altre attività (TAF F), in sostanza – considerato il proprio Ordinamento didattico - nell'ambito delle abilità informatiche, delle ulteriori conoscenze linguistiche o del tirocinio. Esse quindi non possono essere utilizzate in alcun modo ai fini del riconoscimento di insegnamenti nelle altre TAF.

6.3. Per quanto riguarda le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, non è possibile procedere a riconoscimenti parziali.

6.4. La Patente Europea del Computer (ECDL) è riconosciuta come idoneità di informatica solo se corredata da documentazione completa e solo previo superamento di tutti e sette i moduli per essa previsti. È necessario documentare il superamento di ogni singolo modulo. La patente deve essere conseguita al di fuori dalla scuola superiore, ai sensi di quanto specificato nel precedente punto **2.1**, deve essere ancora in corso di validità e comunque deve essere stata conseguita a una distanza di tempo non superiore a cinque anni;

6.5. Durante l'intero corso di studi (triennale e magistrale) le certificazioni informatiche (ECDL) possono essere presentate una sola volta.

6.6. Per quanto riguarda le certificazioni linguistiche conseguite presso Enti diversi dall'Università, sono prese in considerazione solo quelle rilasciate dagli Enti accreditati con i quali Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha firmato il Protocollo d'Intesa. Ci si riferisce ad es.: alla Alliance Française; alla Chambre de Commerce et de l'Industrie de Paris; al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; al Goethe Institut; a Inter-Nationes rispettivamente per le lingue francese, spagnola e tedesca; al Cambridge Assessment English; all'Edexcel International London; ai Trinity College London e OTE (Oxford); allo IELTS - British Council. Ad ogni modo, le certificazioni linguistiche non possono essere riconosciute in vece di esami che riportino voto finale.

6.7. Per quanto riguarda le certificazioni linguistiche sono presi in considerazione anche i certificati rilasciati dai Centri Linguistici di Ateneo, purché in presenza di indicazione del livello linguistico raggiunto.

6.8. Le certificazioni linguistiche rilasciate da scuole o altri istituti privati non possono essere prese in considerazione.

6.9. Le certificazioni linguistiche ammesse qui specificate devono attestare un livello di conoscenze linguistiche di livello almeno B1 per i corsi di laurea triennale e almeno B2 per i corsi di laurea magistrale.

6.10. Durante l'intero corso di studi (triennale e magistrale) le certificazioni linguistiche possono essere presentate una sola volta.

6.11. Per quanto riguarda le attività valutabili come tirocinio, esse sono le seguenti:

- praticantato;
- stage o tirocinio (solo quello extracurriculare);
- servizio civile.

6.12. Queste attività devono essere state svolte al di fuori di un progetto formativo di tirocinio curricolare promosso dall'Università del Salento. Esse, inoltre, devono essere coerenti con le finalità e gli obiettivi del corso di studio. Infine, l'impegno orario svolto deve essere allineato al peso orario di ogni CFU da riconoscere (almeno 25 ore per ogni CFU).

6.13. Per quanto riguarda attività lavorativa, praticantato, stage o tirocini, ai fini del riconoscimento è necessario allegare alla domanda la dichiarazione dell'azienda su carta intestata e firmata dal responsabile (es. Capo del Personale, Legale Rappresentante).

Nella dichiarazione dell'azienda deve essere specificato:

- il tipo di attività svolta (tirocinio, attività lavorativa a tempo det/indet., stage, praticantato ecc.) e la descrizione sommaria della stessa;
- il numero di ore svolte e il periodo (nel caso di dipendente a tempo determinato o indeterminato, è sufficiente il numero di ore settimanali e la durata del contratto dal… al…)

Nel caso di servizio civile nazionale è necessario presentare l'attestato rilasciato dall'Ufficio Nazionale del Servizio Civile.

6.14. Per il tirocinio è ammesso il riconoscimento parziale. In tal caso, però, il totale di CFU previsti alla voce "tirocinio" del percorso di studi deve essere colmato con altre attività sempre di tirocinio.

7. ATTIVITÀ FORMATIVE DI LIVELLO POST-SECONDARIO DIVERSE DAI CORSI DI STUDI TRIENNALI E MAGISTRALI (ART. 27, COMMA 4, LETT. B), REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO).

7.1. Le attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Ateneo, ed i moduli formativi previsti all'interno di percorsi post-laurea (Master Universitari di primo o secondo livello, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione) sono valutabili solo se organizzati in insegnamenti singoli per ognuno dei quali vengano specificati SSD, CFU e voto. Inoltre, è necessario che il titolo post-secondario o post-laurea sia stato già conseguito.

7.2. Qualora queste attività o moduli formativi siano specificate secondo quanto previsto al punto precedente, si applicano le regole fin qui illustrate, sia quelle generali (sezione 2) che quelle più specifiche (sezioni 3 e 6), secondo un principio di analogia.

8. DISPOSIZIONI DI LIMITAZIONE DEL NUMERO DI RICHIESTE DI MODIFICA

8.1 A partire dal I anno fuori corso è consentita allo studente una sola modifica del piano di studi. Solamente in casi particolari tale limite può essere superato (ad es.: insegnamenti messi a tacere ma ancora presenti nel piano di studio, cambio di curriculum, cambio di corso di studio in entrata).

Lecce, 10/11/2025